PROROGA DI TALUNE NORME DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1986, N. 224

Art. 1

Avanzamento Esercito

I termini di cui al comma 1 dell'articolo 24 ed al comma 1 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1990. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990 con le seguenti modificazioni:

a) le aliquote di valutazione e il numero di promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nella tabella A, allegata al presente decreto. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nell'anno 1989 non potra' superare un terzo delle promozioni previste dalla citata legge n. 224 del 1986 per il triennio 1986-1988;

b) i maggiori del Corpo veterinario aventi anzianita' di grado 1985 e 1986 sono promossi, se idonei, al compimento dell'undicesimo anno dalla promozione al grado di capitano, esclusi eventuali periodi di interruzione del servizio;

c) i tenenti del Corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti) sono promossi, se idonei, con anzianita' corrispondente alla data di compimento di tre anni di permanenza nel grado.

Versione in vigore dal 27 settembre 1989, non più in vigore dal 29 dicembre 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224
Estremi	Decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-talune-norme-della-legge-19-maggio-1986-n-224-325-1989/art-1-avanzamento-esercito/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it